

REGOLAMENTO CONSULTA DEI SOCI
Capo I – Disposizioni preliminari
<p>Art.1 – Ambito di applicazione Il Presente regolamento disciplina la Consulta dei Soci della Banca nel rispetto dell'art.35 dello Statuto.</p>
<p>Art.2 – Principi ispiratori La Banca, in attuazione dell'art.2 dello Statuto, intende avvalersi dell'attività consultiva della Consulta dei Soci per favorire, in particolare la partecipazione mutualistica all'interno della compagine sociale e il legame con la zona territoriale di competenza.</p>
Capo II – La Consulta dei Soci
<p>Art.3 – Composizione La "Consulta dei soci" è composta da: a) un minimo di 6 ad un massimo di 8 membri che rappresentano le diverse aree del territorio di competenza della Banca e in maniera significativa l'imprenditoria, le professioni, l'associazionismo e i risparmiatori della realtà socio-economica di cui sono espressione; b) il Presidente della Banca, o un amministratore, il quale ricopre la carica di coordinatore; c) il Direttore della Banca, o un suo delegato fra i dipendenti, il quale ricopre la carica di segretario.</p>
<p>Art.4 – Nomina dei componenti I componenti eletti: a) sono designati dal Consiglio di amministrazione in ragione del loro particolare e significativo legame con la relativa area di appartenenza; b) assumono la carica con un mandato di durata triennale, e sono rieleggibili per soli due ulteriori mandati; c) possono essere revocati, su proposta del relativo coordinatore, con deliberazione del Consiglio di amministrazione presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; d) se cessano dalla carica prima della scadenza del loro mandato, non sono sostituiti, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti eletti; e) vengono remunerati con un compenso determinato dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo.</p>
<p>Art.5 – Riunioni La Consulta dei Soci si riunisce: a) almeno ogni quadrimestre; b) quando il relativo coordinatore lo ritiene opportuno; c) quando almeno la metà dei componenti eletti lo richiedono al relativo coordinatore, indicando gli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione della riunione, predisposto dal coordinatore, è spedito dal segretario – entro cinque giorni prima dell'adunanza - all'indirizzo comunicato da ciascun componente (anche a mezzo fax o posta elettronica). Il segretario ha altresì il compito di redigere il verbale della riunione che viene poi portato alla conoscenza dell'Organo amministrativo. Il coordinatore può invitare alla riunione chi ritenga utile alla trattazione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.</p>
<p>Art.6 – Obiettivi e attività La "Consulta dei soci" è organo di costante collegamento con i Soci e le comunità dei diversi</p>

ambiti territoriali dove la Banca svolge la sua attività.

Essa si adopera per sviluppare e rinforzare all'interno della compagine sociale lo spirito di appartenenza alla Banca, promuovendo, nell'operare con la stessa, lo scambio mutualistico basato sul concetto di reciprocità.

Rappresenta un "laboratorio di idee" attraverso la discussione, l'elaborazione e la promozione di progetti finalizzati ad approfondire e migliorare i rapporti tra la Banca e il tessuto economico produttivo nel quale essa opera, in un'ottica di sempre maggiore e proficua interconnessione.

Collabora nella attuazione dei programmi di sviluppo e delle strategie deliberate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di amministrazione.

Capo III – Disposizioni ulteriori

Art.7 – Modificazioni e pubblicità del regolamento.

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di amministrazione.

Lo stesso è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale, le succursali e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.